"A"

10025

STATUTO DELLA

ITALIAN REHABILITATION MEDICINE ASSOCIATION (I.R.M.A.)

Art. 1 - È costituita, sotto forma di Associazione, la Società Scientifica denominata "ITALIAN REHABILITATION MEDICINE ASSOCIATION", in breve "I.R.M.A.".

Art. 2 - La sede legale è in Roma (RM), Via Montpellier n. 1 presso la Cattedra di Medicina Fisica e Riabilitativa, Dipartimento di Scienze Cliniche e Medicina Traslazionale dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

La Società scientifica ha rilevanza di carattere nazionale. Ai fini di avere una migliore gestione dell'attività sul territorio, può costituire Sezioni Regionali e Interregionali, regolate da apposito regolamento.

Art. 3 - La Società non ha scopo di lucro, né diretto né indiretto, è autonoma e indipendente, non esercita attività imprenditoriali né partecipa ad esse, ad eccezione di attività che potranno essere svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM), ma persegue esclusivamente finalità d'interesse generale e di utilità sociale nel promuovere la ricerca scientifica in Riabilitazione.

La Società non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale dei soci né svolge direttamente o indirettamente attività sindacale.

La Società ha come compito prioritario l'attività scientifica, culturale e didattica. Inoltre, si adopererà per promuovere e divulgare i criteri di Meritocrazia e Medicina basata sull'Evidenza tra i soci.

Essa si propone il raggiungimento dei seguenti scopi:

1) promuovere e incoraggiare lo studio del trattamento delle disabilità di qualsiasi origine, genere ed età di insorgenza;

2) promuovere e incoraggiare, partendo dalle scienze di base, l'adozione di strategie di validazione e diffusione scientifica di progetti riabilitativi individuali e di programmi rieducativi funzionali nelle varie disabilità, di nuovi protocolli riabilitativi, delle nuove applicazioni biotecnologiche nel trattamento delle disabilità;

3) promuovere in ambito nazionale l'attività didattica, formativa, scientifica e di ricerca di ogni aspetto riguardante la riduzione dell'impatto della disabilità nell'ambito fisico, psichico, sociale e affettivo tramite la gestione del sito internet istituzionale, in particolare per quel che riguarda l'attività scientifica;

4) favorire scambi di idee e di esperienze tra specialisti italiani e stranieri, interessati a questo settore scientifico e di cura, promuovendo la collaborazione con Società scientifiche estere e reti di ricerca internazionali;

5) sviluppare l'educazione medica continua dei Soci con attività di aggiornamento professionale e e di formazione permanente nei confronti dei soci con programmi annuali di atti-

vità formativa ECM nei confronti dei soci stessi;
6) collaborare con il Ministero della salute, le regioni, le aziende sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche; elaborare, definire e omogeneizzare gli standard clinico-operativi, anche con l'impiego di sistemi informatici e con la costruzione di un archivio dati ufficiale, promuovere le ricerche, sviluppare trials di studio e linee guida con il Ministero della Salute, Agenzie per i Servizi Sanitari, Regioni, Aziende Sanitarie e altri organismi e istituzioni pubbliche, promuovendo lo sviluppo e il coordinamento della disciplina in tutte le strutture e intervenendo a tutti i livelli istituzionali della programmazione sanitaria e della verifica dei risultati;
7) organizzare sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte;
8) tutelare il corretto esercizio professionale dei soci esclusivamente sotto il profilo scientifico, etico e deontologico, con esclusione di ogni attività sindacale o di rappresentanza economico-professionale;
9) salvaguardare i principi etici e deontologici in campo professionale.
Al fine di raggiungere i propri obiettivi statutari, la Società può:
- promuovere e coordinare ricerche e studi multicentrici;
- acquisire cointeressenze e partecipazioni con altre società, enti e organismi nazionali o internazionali aventi analoghe finalità;
- associarsi con altre Società Scientifiche;
- promuovere la formazione e lo sviluppo di società, fondazioni, sezioni, rappresentanze o altre istituzioni funzionali al raggiungimento dei propri obiettivi scientifici e dell'amministrazione del proprio patrimonio. Gli utili o gli avanzi di gestione debbono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

La Società persegue i propri scopi nel rispetto dei principi di indipendenza scientifica, trasparenza e gestione dei conflitti di interesse, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dai regolamenti attuativi.

Art. 4 - La durata della Società scientifica è illimitata.

Art. 5 - Il patrimonio della Società è costituito dalle quote associative il cui ammontare verrà determinato annualmente dall'Assemblea Generale, da lasciti di enti e di privati, da liberalità e contributi di ogni genere.
La Società prevede che le attività sociali siano ottenute solo attraverso l'autofinanziamento e i contributi dei Soci e/o enti pubblici e privati, con l'esclusione di contributi che, anche indirettamente, possano configurare conflitto d'interessi con il SSN anche se forniti attraverso soggetti collegati.

La Società prevede di finanziare le attività di ECM attraverso l'autofinanziamento e i contributi dei Soci e/o di enti pubblici e privati, ivi compresi finanziamenti da parte di industrie farmaceutiche, di dispositivi medici e di industrie del settore riabilitativo, nel pieno rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

La Società opera nel rispetto dei principi di indipendenza scientifica, trasparenza e assenza di condizionamenti esterni. Ogni forma di finanziamento, sponsorizzazione o contributo, ivi compresi quelli provenienti da soggetti pubblici o privati operanti nel settore sanitario, farmaceutico, dei dispositivi medici o delle tecnologie riabilitative, non può in alcun modo influenzare l'attività scientifica, formativa o decisionale della Società.

La Società adotta e applica specifiche regole in materia di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, nel rispetto delle normative vigenti e delle disposizioni adottate dagli organi istituzionali competenti, come disciplinato dall'art. 31 del presente Statuto.

I Soci, oltre ai pagamenti per l'ammissione e il rinnovo dell'iscrizione annuale, possono effettuare ulteriori versamenti al fondo di dotazione. Questi versamenti non determinano ulteriori diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte. Essi sono a fondo perduto, non rivalutabili né restituibili in nessun caso, ivi compreso lo scioglimento della Società, la morte, il recesso o l'esclusione del Socio.

La domanda di recesso non annulla l'obbligo a versare le quote arretrate insolute; il Consiglio Direttivo può disporre l'applicazione di interessi di mora e l'eventuale addebito degli oneri per il recupero dei crediti delle quote insolute.

Art. 6 - Gli esercizi finanziari si chiudono annualmente in occasione dell'Assemblea annuale della Società e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve approvare, entro le scadenze previste dalle normative vigenti, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e la previsione di spesa del successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono essere depositati presso la sede della Società nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivato interesse alla loro lettura. Bilanci e relazioni sono pubblicati sugli organi di informazione della Società compreso il sito internet istituzionale o su altri mezzi di informazione. Con gli stessi mezzi vengono assicurate la pubblicità e la trasparenza degli incarichi retribuiti affidati. Il Tesoriere invia, con spese a totale cari-

co del richiedente, copie dei bilanci a chi ne fa richiesta.

Art. 7 - Alla Società scientifica possono aderire medici chirurghi specialisti in Medicina Fisica e Riabilitativa, i medici specializzandi in Medicina Fisica e Riabilitativa, i medici di altra specializzazione, medici di base e in generale i laureati in Medicina e Chirurgia che abbiano interesse nell'area riabilitativa. Possono, ulteriormente, aderire anche laureati di area non medica appartenenti alle Discipline Sanitarie e alle Scienze dello Sport, purché attinenti nelle attività e nello studio ad argomenti di interesse riabilitativo. Infine, possono aderire tutte le succitate figure professionali operanti sui medesimi settori di interesse scientifico al di fuori del territorio nazionale.

L'ammissione è concessa, senza limitazioni, a tutti i soggetti:

a) che operano nelle varie strutture e settori di attività S.S.N. (Aziende ospedaliere, aziende ASL, aziende Universitarie, IRCCS, Ospedali classificati, Case di cura private accreditate, ecc.) o in regime libero professionale;

b) in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto, appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico o disciplina dei servizi del S.S.N., che la Società rappresenta, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell'area interprofessionale che la Società rappresenta.

La Società è costituita dalle seguenti categorie: Ordinari - Transitori - Onorari - Junior - Aderenti.

Sono Soci Ordinari gli specialisti in Medicina Fisica e Riabilitativa che abbiano regolarmente presentato domanda di iscrizione alla Società scientifica e che abbiano presentato la documentazione inerente al diploma di specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa.

Sono Soci Transitori i professionisti sopra menzionati che abbiano fatto domanda di ammissione a socio Ordinario e la stessa non sia ancora stata accolta.

Sono Soci Onorari coloro che per meriti scientifici hanno contribuito alla crescita della considerazione sulla disabilità e sui suoi sistemi di cura, i Soci fondatori e i presidenti uscenti; i soci onorari sono esonerati dal pagamento delle quote sociali e hanno diritto di voto assembleare.

Sono Soci Junior gli Specializzandi in Medicina Fisica e Riabilitativa; loro sono esonerati dal pagamento delle quote sociali, non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche direttive societarie. I Soci Junior possono eleggere un loro rappresentante che farà parte del Consiglio Direttivo, senza avere diritto di voto. Questa carica potrà essere ricoperta fino al momento in cui siano rispettati i requisiti per essere considerato Socio Junior e decade automaticamente in caso di sopraggiunta incompatibilità con tale categoria. Come norma transitoria la carica di Rappresentante potrà essere ricoperta dal secondo candidato più votato, in-

teressato a ricoprire tale incarico, o in alternativa rimarrà vacante fino alla successiva elezione.
Sono Soci Aderenti:
- area medica: i medici di altra specializzazione, medici di base e in generale i laureati in Medicina e Chirurgia con interesse nell'ambito della riabilitazione;
- area non medica: laureati appartenenti alle Discipline Sanitarie e alle Scienze dello Sport impegnati nell'ambito riabilitativo.
I Soci Aderenti non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche direttive societarie.

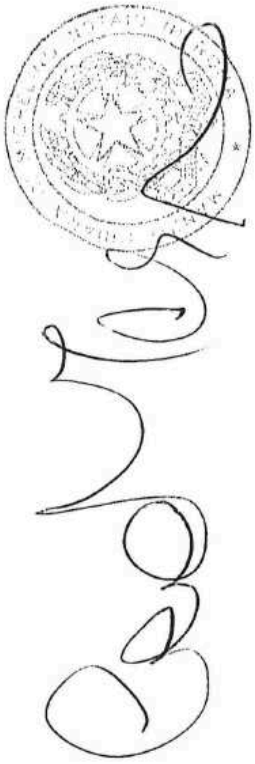
Art. 8 - Per l'ammissione tra i Soci Ordinari, il richiedente deve inoltrare la domanda al Presidente del Consiglio Direttivo, accompagnata da curriculum vitae attestante la propria attività nel settore, dal diploma di specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa, comprese le eventuali pubblicazioni di lavori scientifici e/o la partecipazione attiva a congressi nazionali o internazionali.
Il Consiglio Direttivo, verificate le credenziali del richiedente, decide a maggioranza l'accettazione o meno del richiedente.
Per divenire Ordinario è necessario essere stato per almeno sei mesi Socio transitorio.
Per l'ammissione tra i Soci Transitori il richiedente deve inoltrare domanda scritta al Presidente del Consiglio Direttivo. Una volta approvata la domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, il nuovo Socio può partecipare a tutte le attività indette della Società quale Socio Ordinario.
In caso di mancata accettazione della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo comunica all'interessato, in forma riservata, una motivazione sintetica del diniego. Restano ferme le facoltà di ricorso previste dall'art. 14 del presente Statuto.

Art. 9 - Ogni Socio partecipa alla vita e ai risultati di studio della Società ed è tenuto all'osservanza delle norme statutarie, nello spirito degli scopi della stessa.

Art. 10 - Ogni Socio, ad eccezione di coloro che sono esonerati come da Statuto, provvede al versamento della quota associativa entro il termine fissato per la convocazione dell'Assemblea annuale. Coloro che entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di un secondo sollecito non abbiano provveduto al versamento della quota, si considerano morosi e decadono dal diritto di far parte della Società.
Fermo restando il diritto di recesso che deve essere espresso formalmente al Consiglio Direttivo, l'adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Art. 11 - Ogni Socio può in qualsiasi momento decidere di recedere dalla Società. Il recesso decorre dall'inizio del se-

condo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.
In caso di comportamenti indegni, posizioni incompatibili con gli interessi e gli indirizzi della Società scientifica, o di altri gravi motivi, il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione del Socio. I provvedimenti di revoca possono essere promossi dal Consiglio Direttivo o su documentata formale richiesta di 5 (cinque) Soci. Le delibere di revoca debbono essere intraprese dopo aver acquisito il parere del Collegio dei Probiviri. Il provvedimento è operativo dopo il trentesimo giorno successivo alla notifica dell'esclusione e deve contenere le motivazioni per cui essa è stata deliberata.
Il Consiglio Direttivo è tenuto a notificare le esclusioni alla prima Assemblea successiva alla data di adozione dei provvedimenti e a sottoporre all'approvazione assembleare le relative deliberazioni.
L'escluso, entro trenta giorni dalla notifica, può ricorrere e richiedere al Consiglio Direttivo di rimettere la decisione dell'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo può sottoporre a censura formale il comportamento non consono di un Socio nei confronti di altri membri o della Società.
Un Socio che sia stato revocato può essere riammesso dopo approvazione della domanda di Riammissione da parte del Consiglio Direttivo e sarà tenuto al pagamento di una quota di riammissione pari ad una quota annuale.
Il Socio riammesso non potrà accedere per cinque anni a nessuna carica societaria.



Art. 12 - Sono organi della Società scientifica:
- l'Assemblea Generale dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Probiviri.

È espressamente vietata la retribuzione delle cariche associative, anche in forma indiretta, fatto salvo l'eventuale rimborso documentato delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.
Art. 13 - Possono partecipare all'Assemblea Generale i Soci in regola con il pagamento della quota associativa.
L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente e si riunisce almeno una volta all'anno. Su richiesta del Presidente e per motivate ragioni potranno tenersi altre assemblee.
La convocazione dell'Assemblea è fatta mediante sistemi di comunicazioni telematici (in via preferenziale tramite posta elettronica certificata) e deve essere notificata a tutti i Soci almeno quindici giorni prima dell'adunanza. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, oltre all'elenco degli argomenti da trattare.

L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei Soci iscritti alla data della convocazione e delibera validamente a maggioranza dei voti presenti.
In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera validamente a maggioranza dei voti presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Presidente Uscente per i due anni di carica previsti e dal Presidente Eletto per il biennio successivo; in loro mancanza, su indicazione dei presenti, sarà presieduta da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure dal Socio anagraficamente più anziano tra i presenti.
Come norma transitoria, nei primi due anni di attività della Società, in caso di assenza o impedimento, il Presidente sarà sostituito dal Segretario.
Art. 14 - Il Segretario, in occasione di ogni Assemblea, deve rendere pubblico l'elenco dei Soci aventi diritto.
Nel caso di rifiuto della domanda di iscrizione, il Consiglio Direttivo è tenuto a comunicare, in forma riservata, una motivazione sintetica della decisione. L'interessato può presentare ricorso entro 30 (trenta) giorni al Collegio dei Probiviri, che esprime parere da sottoporre all'Assemblea.
Art. 15 - Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea a mezzo di delega purché conferita per iscritto e rilasciata ad altro Ordinario.
Ogni Socio con diritto di voto ha diritto ad esprimerne uno e può ricevere al massimo una delega da parte di altri Soci impossibilitati ad intervenire e in regola con il pagamento della quota associativa.
L'Assemblea Generale, in seduta ordinaria, su proposta del Presidente:
a. definisce le linee operative e di indirizzo della Società;
b. delibera in ordine al bilancio preventivo e al bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
c. delibera, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto, sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitali;
d. elegge il Presidente Eletto, e i membri del Consiglio Direttivo, scelti fra i Soci Ordinari;
e. ratifica l'ammontare della quota associativa su proposta del Consiglio Direttivo;
f. delibera l'eventuale istituzione e localizzazione di sedi secondarie e/o amministrative;
g. esercita tutte le altre funzioni demandatele dalla legge o dal presente statuto;

h. approva, su proposta del Presidente o del suo sostituto, procedure elettorali, scrutatori ed eventuali commissioni elettorali.

L'Assemblea delibera di norma a scrutinio palese; delibera, invece, a scrutinio segreto per tutte le votazioni sulle persone per la elezione delle cariche sociali e qualora la maggioranza dei componenti lo richieda.

L'Assemblea, in seduta straordinaria:

- delibera eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli aventi diritto;
- delibera in ordine allo scioglimento della Società e alla devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli aventi diritto.

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri in quota variabile pari al 10% (dieci per cento) del numero di iscritti nel libro dei Soci all'anno precedente all'elezione del Consiglio Direttivo e, comunque, non in misura minore di 5 (cinque) e non in misura maggiore di 10 (dieci).

I suoi componenti sono scelti fra i Soci Ordinari.

Il Consiglio Direttivo, nell'anno precedente le elezioni, dichiara il numero dei membri del nuovo consiglio da eleggere. Vale il tacito consenso se il Consiglio Direttivo non intende modificare il numero dei membri rispetto al precedente esercizio.

Del Consiglio Direttivo fanno parte: il Presidente, il Presidente Eletto, il Presidente Uscente, il Segretario, il Tesoriere, il Rappresentante dei Soci Junior, i restanti Membri eletti dall'Assemblea, in seguito definiti Consiglieri. Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 (quattro) anni e i suoi Consiglieri possono essere rieletti per un massimo di due mandati non consecutivi, fatte salve le revoche o le dimissioni.

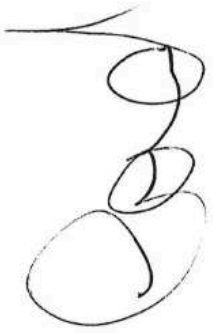
Alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo il Presidente al termine del mandato assumerà la carica di Presidente Uscente per due anni e come tale sarà membro di diritto del nuovo Consiglio Direttivo; il Presidente Uscente, alla scadenza del biennio, continuerà a far parte della Società come Socio Onorario ed entrerà a far parte del Collegio dei Probiviri.

Non possono essere eletti a cariche coloro che abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività della Società scientifica.

Art. 17 - In caso di dimissioni di uno o più Consiglieri, il Presidente dovrà convocare tempestivamente l'assemblea per la loro sostituzione; nelle more della convocazione il Consiglio Direttivo funzionerà ugualmente nella sua composizione ridotta.

In caso di dimissioni del Presidente, assumerà la carica il





Presidente Uscente, per i due anni di carica previsti, o il Presidente Eletto, per il biennio successivo. Durante i primi due anni di attività della Società, in caso di dimissioni del Presidente, il ruolo sarà temporaneamente assunto dal Segretario.
In caso di dimissioni della maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà dimissionario e il Consigliere più anziano anagraficamente dovrà tempestivamente convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Le riunioni del Consiglio Direttivo vengono calendarizzate secondo modalità e tempi decisi in accordo tra i Consiglieri stessi e la partecipazione potrà avvenire anche in modalità telematica mediante piattaforme online. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente con posta elettronica, in via preferenziale certificata; la convocazione dovrà pervenire ai componenti almeno 30 (trenta) giorni prima della seduta e dovrà contenere specifico ordine del giorno per i singoli argomenti da trattare. È ipotizzabile una convocazione che rivesta carattere di urgenza.
Il Consiglio dovrà, inoltre, essere convocato dal Presidente nel caso di richiesta di almeno 2/3 (due terzi) dei Consiglieri, i quali abbiano corredato detta richiesta di uno specifico ordine del giorno di cui chiedono la discussione.
Il Consiglio Direttivo è, comunque, validamente costituito, anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette, a condizione che sia rappresentato l'intero Consiglio Direttivo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.
Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il Segretario.
Dovranno essere soddisfatte le seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 19 - Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono vali-

de se prese con la maggioranza dei voti dei presenti alle riunioni. Devono essere presenti almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo.
In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Di ciascuna riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale trascritto in apposito libro, custodito presso la sede della Società.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente oppure, in sua assenza, dal Presidente Uscente per i due anni di carica previsti o dal Presidente Eletto per il biennio successivo e in caso di impedimento di quest'ultimo dal Consigliere anagraficamente più anziano.
Nei primi due anni di attività della Società, in caso di impedimento o assenza del Presidente, il ruolo sarà ricoperto dal Segretario.



Art. 20 - Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può delegare parte dei suoi poteri al Presidente e ad uno o più dei suoi Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo deve attuare le decisioni dell'Assemblea Generale e attenersi alle sue direttive e redige il bilancio preventivo e consuntivo.
Il Consiglio può nominare procuratori "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti e agisce mediante regolamenti che possono essere elaborati e modificati a maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei componenti.
Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:
a) deliberare le regolamentazioni interne per il funzionamento della Società;
b) deliberare l'ammissione e la revoca dei Soci;
c) predisporre la previsione di spesa e i bilanci consuntivi annuali;
d) sviluppare i programmi di lavoro proposti e/o approvati dall'Assemblea Generale;
e) proporre all'Assemblea Generale le modifiche dello Statuto (formulando proposte scritte e inoltrate a tutti i Soci almeno quarantacinque giorni prima dell'Assemblea Generale programmata per la deliberazione);
f) proporre all'Assemblea Generale i regolamenti relativi alle procedure elettorali, al funzionamento degli Organi e Organismi della Società;
g) approvare le relazioni annuali sull'attività della Società redatte rispettivamente dal Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere da sottoporre all'Assemblea Generale;
h) disporre l'aggiornamento delle quote associative annue;
i) amministrare il patrimonio della Società;
j) deliberare, su proposta del Tesoriere, il rimborso spese dei Soci per attività svolte a favore della Società;
k) stabilire e promuovere la convocazione dell'Assemblea Generale;

l) attivare tutte le procedure per dotare la Società dei propri organi di comunicazione, stampa e di divulgazione interna ed esterna;
m) nominare il Comitato Scientifico, approvandone il relativo regolamento;
n) recepire, nel corso delle assemblee generali, le indicazioni dei Soci sullo sviluppo, la composizione e le competenze del Comitato Scientifico e la disponibilità a farne parte dei soci;
o) individuare ed eventualmente attivare, ove ritenuta necessaria, ogni forma di promozione e di coinvolgimento rappresentativo dei Soci;
p) istituire sezioni o rappresentanze nelle regioni o province autonome, approvandone i relativi regolamenti;
q) adottare ogni altra iniziativa funzionale al raggiungimento degli scopi della Società scientifica.
I problemi routinari sono gestiti dall'Ufficio di Segreteria, composto dal Presidente, dal Presidente Uscente per i due anni di carica previsti e dal Presidente Eletto per il biennio successivo, dal Segretario e dal Tesoriere. Tutte le attività svolte, regolarmente verbalizzate, saranno comunicate a scopo di ratifica in occasione della prima riunione del Consiglio Direttivo.
Il passaggio di consegne e delle competenze tra il Consiglio Direttivo uscente e quello neoeletto viene formalizzato nel verbale della prima riunione del Consiglio Direttivo dopo la chiusura dell'Assemblea che ha avuto per tema il rinnovo delle cariche sociali. La prima riunione autonoma del nuovo Consiglio Direttivo deve avvenire entro un mese dalle elezioni ed è convocata dal Segretario.
Art. 21 - I Consiglieri del Consiglio Direttivo nel numero stabilito dal Consiglio Direttivo precedente, vengono eletti tra i Soci Ordinari che abbiano avanzato candidatura almeno due mesi prima dalla data della Assemblea Generale Elettiva. Quale norma transitoria, i Consiglieri del primo Consiglio Direttivo saranno i Soci Fondatori, tra quelli di loro che manifestino l'interesse a ricoprire l'incarico. La loro decadenza avverrà al quarto anno dalla Fondazione della Società.
Le votazioni per l'elezione delle cariche sociali avvengono a scrutinio segreto.
Art. 22 - Il Presidente rappresenta la Società in giudizio e di fronte ai terzi ed esercita i poteri derivatigli dallo Statuto. È facoltà del Presidente promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado di giurisdizione e anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Presidente Uscente o il Presidente Eletto o il Segretario, come da specifiche statutarie; in caso di assenza delle figure sopracitate, ne fa le veci il Consigliere anagrafi-

camente più anziano.
In caso di urgenza il Presidente adotta provvedimenti di emergenza, assoggettandoli a ratifica successiva del Consiglio Direttivo.
Il Presidente uscente del Consiglio Direttivo, che termina il mandato, partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo per i primi due anni dalla decadenza come Presidente.
Il Presidente eletto, che ha ricevuto il mandato da una apposita votazione assembleare elettiva convocata a metà dell'incarico Presidenziale, partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo per i primi due anni dopo la sua elezione quale Presidente Eletto.
Quale norma transitoria, il primo Presidente verrà eletto dai Soci Fondatori, tra quelli di loro che manifestino l'interesse a ricoprire l'incarico.
Il Presidente:
a) convoca e presiede in prima persona all'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
b) solo in casi di impedimento imprevisto e del tutto eccezionale, ad Assemblea o Consiglio già convocati, può delegare la conduzione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo alle figure specificate nello Statuto;
c) cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;
d) sorveglia l'andamento amministrativo della Società;
e) verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità;
f) accerta che il Tesoriere prepari la previsione di spesa e i bilanci consuntivi e li sottoponga al Consiglio Direttivo e quindi all'Assemblea corredati delle opportune relazioni per l'approvazione.



Art. 23 - Il Presidente Eletto viene eletto tra i Soci Ordinari che hanno avanzato candidatura almeno 2 (due) mesi prima dalla data della Assemblea Generale Elettiva, al termine dei primi 2 (due) anni di carica del Presidente. Il Presidente Eletto farà parte del Consiglio Direttivo nel biennio successivo e assumerà la carica di Presidente del nuovo Consiglio Direttivo dopo la fine del mandato precedente.
Art. 24 - Il Segretario viene eletto tra i Consiglieri del Consiglio Direttivo e dura in carica 4 (quattro) anni. Durante i primi sei mesi del mandato egli viene affiancato dal Segretario uscente. Quale norma transitoria, il primo Segretario verrà scelto tra i Soci Fondatori, tra quelli di loro che manifestino l'interesse a ricoprire l'incarico.
Il Segretario è responsabile degli uffici della Società, provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo in conformità con le direttive del Presidente. Tra le altre attività, il Segretario è chiamato a: verbalizzare le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, a mantenere e aggiornare i registri sociali e a verificare gli a-

dempimenti ai doveri sociali.

Art. 25 - Il Tesoriere viene eletto tra i membri del Consiglio Direttivo e dura in carica 4 (quattro) anni. Durante i primi 6 (sei) mesi del mandato egli viene affiancato dal Tesoriere uscente. Quale norma transitoria, il primo Tesoriere verrà eletto tra i Soci Fondatori, tra quelli di loro che manifestino l'interesse a ricoprire l'incarico.

Il Tesoriere:

a) cura la gestione della cassa della Società, ne tiene idonea contabilità e intrattiene i rapporti con gli Istituti Bancari ove sono depositati i fondi Societari;

b) controlla la tenuta dei libri contabili e ne effettua le relative verifiche;

c) predispone dal punto di vista contabile la previsione di spesa e i bilanci consuntivi accompagnandoli con idonea relazione contabile;

d) elabora e sottopone al Consiglio Direttivo un piano di finanziamento funzionale al raggiungimento degli obiettivi statutari;

e) ha delega a gestire l'ordinaria amministrazione e ad operare sui conti bancari della Società;

f) cura i rapporti finalizzati al finanziamento da parte di istituzioni pubbliche o private;

g) si fa carico della promozione e del finanziamento della Società da parte dei Soci.

D'intesa con il Presidente e il Segretario individua e attiva, relazionandone al Consiglio Direttivo, le forme più opportune di custodia e deposito della cassa, delle entrate e delle uscite finalizzate al raggiungimento degli obiettivi statutari. D'intesa con il Segretario esegue i pagamenti per l'ordinaria amministrazione e per i documentati rimborsi spese relazionandone documentatamente al successivo Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere può essere affiancato da un professionista nominato dal Consiglio Direttivo, iscritto all'albo dei Revisori dei Conti, per essere assistito nelle operazioni contabili, di stesura della previsione di spesa e del bilancio consuntivo e nell'attività di revisione dei conti.

Art. 26 - Il Comitato Scientifico è l'organo preposto alla verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica di linee guida e buone pratiche.

I componenti sono nominati tra i Soci Ordinari regolarmente iscritti alla Società durante l'assemblea Generale Elettiva; sono selezionati sulla base di indici di produttività scientifica e indicatori bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale, nonché di indicazioni emanate da organi istituzionali preposti e da apposito regolamento disegnato dal Comitato Scientifico e approvato dal Consiglio Direttivo.

Possono, inoltre, essere nominati dal Consiglio Direttivo anche su proposta dei Soci.
Le norme di individuazione dei componenti e di funzionamento del Comitato Scientifico e dei gruppi di lavoro possono essere oggetto di specifici regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo provvede a garantire la pubblicazione e il costante aggiornamento di tutta l'attività scientifica prodotta dai gruppi di lavoro e validata dal Comitato Scientifico attraverso il sito web della Società.
Art. 27 - Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, la Società scientifica tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri. I verbali di riunione del Comitato Scientifico debbono essere trasmessi a cura del responsabile al Presidente, per la presentazione al Consiglio Direttivo.
I libri della Società sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; il Segretario spedisce, contrassegno solo a mezzo di posta, con spese a totale carico del richiedente, le copie certificate e autenticate secondo le norme vigenti.
Art. 28 - Alla Società è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la distribuzione non sia imposta per legge. La Società ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 29 - In caso di estinzione della Società, il patrimonio decurtato dalle passività, verrà devoluto ad associazioni o enti senza scopo di lucro, aventi finalità analoghe o affini.
Art. 30 - Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia della società ed è composto:
- dal Presidente del Consiglio Direttivo in carica;
- dai Presidenti uscenti che hanno terminato il loro mandato;
- da un componente eletto dall'Assemblea Generale tra i soci Ordinari, che non ricopra altre cariche statutarie al momento dell'elezione.

Il componente eletto dall'Assemblea dura in carica quattro anni ed è rieleggibile una sola volta.
Durante i primi quattro anni di attività della Società, in via transitoria, le funzioni del Collegio dei Probiviri sono esercitate dal Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Probiviri dirime, su istanza dei Soci o del Consiglio Direttivo, eventuali controversie fra i Soci e fra questi e la Società. Il Collegio dei Probiviri giudica ex bono et aequo, senza formalità di procedura, con esclusione di ogni altra giurisdizione; il relativo lodo è sottoposto alla valutazione dell'Assemblea Generale, che delibera a maggioranza semplice. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia, inol-

tre, con parere non vincolante su deferimenti e decisioni di esclusione o non ammissione, pronunciate dal Consiglio Direttivo, su istanza degli esclusi o non ammessi.
Il Collegio dei Probiviri si pronuncia su ogni altra questione deferitagli dal Consiglio Direttivo.

Art. 31 - Il Consiglio Direttivo predispone un Regolamento per la definizione delle incompatibilità e per la prevenzione, la dichiarazione e la gestione dei conflitti di interesse tra cariche statutarie, incarichi scientifici, formativi o istituzionali e incarichi esterni alla Società che possano risultare in contrasto con le finalità, l'indipendenza e l'autonomia scientifica della Società stessa.
Il Regolamento disciplina, in particolare, gli obblighi di trasparenza, di dichiarazione preventiva e di aggiornamento periodico dei conflitti di interesse da parte dei titolari di cariche sociali, dei componenti degli organi e dei gruppi di lavoro, nonché le misure di gestione e, ove necessario, di incompatibilità o astensione.
Il Regolamento è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale ed è vincolante per tutti i soggetti che operano a qualunque titolo nell'ambito della Società.